



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quinta Sezione Civile

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - dr.ssa Caterina Molfino | - Presidente - |
| - dr. Paolo Celentano | - Consigliere - |
| - dr. Antonio Lepore | - Consigliere – Relatore |

ha deliberato di pronunciare la presente


SENTENZA

nel processo di impugnazione del lodo arbitrale rituale del 29 giugno 2015 - pronunciato dal Collegio Arbitrale di Napoli composto dal Pres. Avv. Prof. Francesco Saverio Martorano, dall'Avv. Prof. Angelo Scala e dall'Avv. Daniela Giordano, reso esecutivo con decreto del Tribunale di Napoli in data 30 settembre 2015 - iscritto al **n. 4642/2015 del ruolo generale degli affari civile contenziosi**, riservato in decisione all'udienza collegiale del 17 gennaio 2023 e pendente

TRA

SIRAM S.p.A. (c.f. 08786190150), con sede in Milano alla via Anna Mozzoni, n. 12, in proprio e nella qualità di società incorporante per fusione della DALKIA SOLAR ITALIA S.p.A., costituitasi in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e





rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Coscarella (c.f. CSCSVT68A15F839F) e
Riccardo Sgobbo (c.f. SGBRCR54B01F839S)

- appellante -

NONCHÉ

FALLIMENTO SEMITEC S.R.L. dichiarato dal Tribunale ordinario di Roma con sentenza n.
388/2020 del 19 novembre 2020 nella persona del Curatore avv. Andrea Abatecola

- Appellato in riassunzione - Contumace

CONTRO

CIRIO AGRICOLA S.R.L. (c.f. 03189220613), con sede in Piana di Monte Verna (CE) località
“La Fagianeria”, costituitasi in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
STARNERGY S.R.L. (c.f. 05992731215), con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 107,
costituitasi in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, entrambe
rappresentate e difese dagli avv. Biagio Grasso (c.f. GRSBG143DI8A783J) e Fabrizio
Grasso (c.f. GRSFRZ74R07 F839U)

- appellate -

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL FATTO STORICO E PROCESSUALE

1.1. Con domanda di arbitrato ed atto di nomina di arbitro notificato in data 22
gennaio 2014, la Cirio Agricola S.R.L. e la Starenergy S.R.L. convenivano in giudizio la





Siram S.p.A. (C.F. 08786190150) con sede in Milano alla via Bisceglie 95; la Semitec S.R.L. (C.F. 01386920555) con sede al Largo E. Rossi Passavanti, 18 – Terni; la Dalkia Solar Italia S.p.A. (C.F. 06683700964) con sede in Milano alla via Bisceglie n. 95, deducendo che:

- in data 18.12.07. Cirio Agricola commissionava alla Siram S.p.A. la progettazione, installazione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico chiavi in mano, per semplicità espositiva indicato come “Cirio 1”, da realizzarsi “a terra” e di complessiva potenza di picco di 2541.6 kWp, entrato in funzione il 10.12.10;
- il contratto d’appalto del 18.12.07 veniva poi parzialmente integrato dalle parti in data 31.7.08 e 28.9.09;
- successivamente, i suddetti contratti venivano ceduti dalla Siram S.p.A. alla propria controllata Dalkia Solar S.p.A.;
- in data 5.7.11, la Cirio Agricola commissionava alla Siram la progettazione, installazione e messa in esercizio di un ulteriore impianto fotovoltaico chiavi in mano, da realizzarsi sulle coperture di una struttura metallica adibita a fienile e di complessiva potenza di picco di 828.8 kWp, denominato, per semplicità espositiva, “Cirio 3”;
- in data 1.10.12 la Cirio Agricola stipulava contratto di affitto di ramo d’azienda in favore della Starenergy S.R.L. avente ad oggetto l’impianto Cirio 3, la cui manutenzione era commissionata dalla affittuaria alla Semitec S.R.L.;
- in data 18.11.11, la Cirio Agricola stipulava con la Siram un ulteriore contratto di appalto, con il quale commissionava a quest’ultima la manutenzione degli impianti fotovoltaici, contratto poi ceduto dalla Siram alla Semitec in data 1.6.12;





- in data 4.11.13, le parti stipulavano una scrittura privata con la quale veniva pattuita la devoluzione ad un arbitrato rituale con sede in Napoli delle eventuali controversie tra le parti contrattuali, prevedendo altresì anche l'impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto ex art. 829 cpc.;
- sin dall'entrata in esercizio degli impianti Cirio 1 e Cirio 3, si verificavano guasti e malfunzionamenti, legati a difetti e vizi degli impianti, con conseguenti fermi di produzione e correlati danni per la Cirio Agricola e per la Starenergy;
- in particolare, relativamente all'impianto Cirio 1, venivano indicati tra i malfunzionamenti frequenti soprattutto i collassi dell'isolamento elettrico, dei cavi di stringa e dei cavi di collegamento con l'inverter nonché svariati cortocircuiti. Le cause principali dei suddetti malfunzionamenti venivano indicate in:
 - ✓ inadeguato sistema di protezione da scariche atmosferiche;
 - ✓ eccessivi valori dei parametri elettrici in ingresso agli inverter;
 - ✓ eccessivo intasamento dei cunicoli interrati portacavi con irrazionale posa in opera delle condutture elettriche;
 - ✓ presenza di cavi elettrici in corrente continua non a norma per portata elettrica, tensione di isolamento e posa in opera;
 - ✓ installazione di fusibili di campo differenti da quelli previsti in progetto e talvolta incompatibili con i dispositivi da proteggere;
 - ✓ erroneità della scelta progettuale di installare pochi inverter di elevata potenza.
 - ✓ veniva altresì contestata la mancanza, nel progetto esecutivo dell'impianto, di elementi essenziali previsti dalla normativa





vigente inderogabile; ancora, si rilevava come il progetto non descrivesse in maniera compiuta ed esaustiva tutte le componenti dell'impianto;

- in relazione all'impianto Cirio 3, sempre a dire delle società attrici, i guasti riguardavano soprattutto i componenti di cablaggio in corrente continua dell'impianto fotovoltaico (cavi e morsetti) e dipendevano da:
 - ✓ errata installazione dei moduli fotovoltaici;
 - ✓ inadeguato sistema di protezione da scariche atmosferiche;
 - ✓ inadeguato e pericoloso sistema per la realizzazione del parallelo di stringa ed assenza di un sistema di controllo e monitoraggio di campo;
 - ✓ inadeguata protezione dei moduli alle correnti inverse.

Per quanto sopra esposto, la Cirio Agricola e la Starenergy attivavano la procedura arbitrale nominando quale proprio arbitro il prof. Avv. Angelo Scala e chiedendo l'accoglimento dei seguenti quesiti:

1. accertare e dichiarare che gli impianti Cirio 1 e Cirio 3 vennero progettati e realizzati contravvenendo alle specifiche regole della tecnica e dell'arte;
2. accertare e dichiarare l'esistenza dei guasti e malfunzionamenti come esistenti ed ascrivibili esclusivamente alle appaltatrici;
3. accertare e dichiarare che gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sugli impianti furono necessari per errori progettuali e/o realizzativi delle opere;
4. accertare e dichiarare che i danni subiti e subendi dalla Cirio Agricola e dalla Starenergy erano quantificabili, fra lucro cessante e danno emergente, in 1.385.000 €;





5. condannare conseguentemente la Siram S.p.A., la Dalkia Solar Italia S.p.A. e la Semitec S.R.L. al risarcimento dei danni subiti e subendi per l'importo di € 1.385.000, oltre agli interessi e rivalutazione fino a effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

2.1. Con comparsa di costituzione e di risposta con nomina d'arbitro e domanda riconvenzionale notificata il 18.02.2014, la Siram, la Semitec e la Dalkia Solar nominavano quale proprio arbitro l'Avv. Daniela Giordano, formulando una serie di quesiti volti ad accertare:

- la rinuncia della Cirio Agricola ad ogni pretesa o diritto risarcitorio nei confronti dell'appaltatrice Siram, in virtù della clausola contenuta negli artt. 5 e 13 del contratto di manutenzione del 18.11.2011, nonché il difetto di legittimazione passiva della Siram in virtù dell'avvenuta cessione dei contratti di appalto alla Dalkia Solar;
- l'esistenza di un obbligo della Cirio Agricola di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi e dei danni oggetto del presente giudizio, la già avvenuta escussione della polizza assicurativa stipulata con la compagnia "Generali" per i danni oggetto del presente giudizio, la responsabilità della Cirio Agricola per non aver escusso la polizza assicurativa stipulata con la compagnia "Generali" e la risarcibilità dei danni lamentati dalle attrici in virtù della polizza assicurativa "All Risk";
- che gli impianti "Cirio 1" e "Cirio 3" erano stati progettati e realizzati nel rispetto delle regole della tecnica e dell'arte e in conformità al progetto e alla relazione tecnica concordata tra le parti;
- che i progetti esecutivi degli impianti erano conformi alla normativa tecnica vigente;





- che la causa dei guasti subiti dei predetti impianti non era in ogni caso imputabile alle appaltatrici;
- che le società appaltatrice avevano adempiuto a tutti gli obblighi assunti e che anche il contratto di manutenzione è stato correttamente eseguito;
- la responsabilità di terzi (Elettronica Santerno S.p.A. ed Enel Distribuzione S.p.A.) per i guasti subiti dagli inverters e per i frequenti fenomeni di “anomalia di rete” e sbalzi di tensione che si erano verificati nella zona nella quale erano stati ubicati gli impianti fotovoltaici, con conseguente condanna di tali soggetti terzi al pagamento dei danni subiti e subendi dalla committente Cirio Agricola e anche delle appaltatrici;
- che vi era stato, in relazione a entrambi gli impianti “Cirio1” e “Cirio 3”, un surplus di produzione nell’anno 2012 e nel periodo gennaio settembre 2013 e che, in particolare, la produzione di energia dell’impianto “Cirio 12 e dell’impianto “Cirio 3” era risultata superiore al valore minimo contrattuale previsto;
- l’inadempimento della Cirio Agricola all’obbligo di corrispondere in favore di Siram il corrispettivo dovuto a titolo di “saldo lavori” per l’impianto “Cirio 3” (€229.900,00) e di corrispondere a Semitec il corrispettivo dovuto per le esecuzioni delle prestazioni derivanti dal contratto di “manutenzione” per gli impianti “Cirio 1”, “Cirio 2” e “Cirio 3” (€293.071,03), oltre somme successive e interessi legali moratori.

Con il medesimo atto, inoltre, la Siram, la Semitec e la Dalkia Solar formulavano specifiche conclusioni, volte in sintesi, ad accertare:





- a) la rinuncia delle appaltanti ad ogni diritto o pretesa risarcitoria in danno delle appaltatrici, e in virtù della clausola contenuta negli artt. 5 e 13 del contratto di “manutenzione” del 18.11.2011;
- b) il difetto di legittimazione passiva della Siram, in virtù della cessione dei contratti di appalto alla Dalkia Solar e della stipula del contratto di “manutenzione” con Semitec;
- c) la responsabilità colposa delle attrici per non aver escusso la polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi oggetto del presente giudizio, nonché per aver agito nei confronti dell’appaltatrice malgrado espressa rinuncia ad ogni azione, diritto o pretesa;
- d) la responsabilità della Cirio Agricola per il mancato pagamento alla Siram e alla Semitec del corrispettivo dovuto per la manutenzione degli impianti “Cirio 1”, “Cirio 2”, “Cirio 3” e per il “saldo lavori” relativo all’impianto “Cirio 3”, con conseguente condanna al pagamento degli importi dovuti, nonché in subordine la responsabilità di terzi in relazione alle frequenti anomalie di rete che hanno determinato contestuali esplosioni e guasti agli inverters installati e per avere fornito a Siram un prodotto industriale (inverter) sostanzialmente inadonei ad evitare fenomeni di esplosione e/o guasti a terra in occasione di sbalzi di tensione elettrica;
- e) l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità delle società appaltatrici per i guasti e i malfunzionamenti degli impianti;
- f) la responsabilità di terzi (Enel Distribuzione S.p.A. ed Elettronica Santerno S.p.A.), con conseguente condanna di questi ultimi al pagamento degli importi richiesti dalle parti attrici e degli importi ancora dovuti alle convenute appaltanti.





3.1. Gli arbitri designati dalle parti nominavano come Presidente l'avv. Prof. Francesco Saverio Martorano.

Con verbale del 26.3.2014 si costituiva il collegio arbitrale, che assegnava alle parti termine sino al 9.5.2014 per la costituzione con deposito di memoria contenente la formulazione dei quesiti, l'articolazione dei mezzi istruttori e la produzione di documenti e ulteriore termine sino al 30.05.2014, per la formulazione di controquesiti, controdeduzioni e l'articolazione di prova contraria, anche documentale, fissando l'udienza del 10.06.2014 per comparizione delle parti, tentativo di conciliazione e discussione della causa

3.2. Nei termini indicati le parti depositavano le rispettive memorie e documenti.

In particolare, Cirio Agricola e Starenergy, con la "*Prima memoria difensiva con istanza di fissazione udienza*", riproponevano le allegazioni e le considerazioni già esposte con l'atto introduttivo di arbitrato in ordine ai guasti ed ai malfunzionamenti degli impianti fotovoltaici "Cirio 1" e "Cirio 3", ai difetti di progettazione e realizzazione dei predetti impianti, alla individuazione e quantificazione dei danni subiti e subendi sottoforma di danno emergente e sottoforma di lucro cessante.

Con il medesimo atto, la Cirio Agricola e la Starenergy provvedevano, altresì, al deposito di documentazione e – dopo aver richiesto la fissazione di "*una udienza finalizzata ad individuare una soluzione condivisa fra le parti per coordinare al meglio il procedimento di istruzione preventiva pendente ed il giudizio arbitrale di merito*" – formulavano i seguenti specifici quesiti:

1. accertare e dichiarare che l'impianto "Cirio 1" era stato progettato e realizzato contravvenendo alle specifiche regole della tecnica e dell'arte;
2. accertare e dichiarare che l'impianto "Cirio 3" era stato progettato e realizzato contravvenendo alle specifiche regole della tecnica e dell'arte;





3. accertare e dichiarare l'esistenza dei numerosi guasti richiamati che si erano verificati su entrambi gli impianti dalla data della entrata in esercizio degli stessi;
4. accertare e dichiarare che la causa di ciascun guasto verificatosi sugli impianti "Cirio 1" e "Cirio 3" dalla data della entrata in esercizio degli stessi era ascrivibile esclusivamente alle appaltatrici;
5. accertare e dichiarare che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti su entrambi gli impianti erano stati necessari per errori progettuali e/o realizzativi delle opere;
6. accertare e dichiarare che i danni subiti e subendi dalla Cirio Agricola S.R.L. e dalla Starenergy S.R.L. erano quantificabili in € 1.245.675,00 ovvero nella misura maggiore o minore eventualmente accertata nel corso dell'arbitrato;
7. Accertare e dichiarare che i danni erano stati causati dalla imperizia e dalla negligenza delle controparti e, conseguentemente, condannare la Siram S.p.A., la Dalkia Solar Italia S.p.A. e la Semitec S.R.L. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Cirio Agricola S.R.L. e dalla Starenergy S.R.L. per l'importo di € 1.245.675,00 oltre gli interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma eventualmente accertata nel corso di causa.

Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Siram S.p.A., Semitec S.R.L. e Dalkia Solar S.p.A. con "*Memorie di costituzione e di precisazione ed istruttoria ex art. 183 c.p.c.*", chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa e garanzia Enel Distribuzione S.p.A. ed Elettronica Sanremo S.p.A., depositavano documentazione e:





- eccepivano la prescrizione e la decadenza dell'azione Cirio Agricola ex art. 1667 c.c. per non aver denunciato i singoli sinistri entro 60 gg dalla scoperta e per non aver agito entro due anni dal primo sinistro del 2011;
- chiedevano la prova per testi ed interrogatorio formale;
- eccepivano l'infondatezza della domanda risarcitoria per avere le appellate rinunciato ad ogni risarcimento in quanto i danni erano coperti da polizza assicurativa Assicurazioni Generali S.p.A. già escussa, per effetto della clausola di manleva ex artt. 5,11, 13 del contratto di manutenzione del 18.11.2011 ed art. 9 del contratto del 1.10.2012;
- chiedevano di accertare il difetto di legittimazione passiva della Siram S.p.A. in virtù dell'avvenuta cessione dei contratti di appalto alla Dalkia Solar S.p.A.. e della stipula del contratto di manutenzione con Semitec S.R.L.;
- deducevano nel merito l'assenza di colpa, la giustezza dell'esecuzione degli obblighi contrattuali di appalto e la conformità degli impianti al progetto esecutivo concordato tra le parti;
- chiedevano l'accertamento della responsabilità di terzi (Elettronica Santerno S.p.A. ed Enel Distribuzione S.p.A.) per i guasti subiti dagli inverters e per i frequenti fenomeni di "anomalia di rete" e sbalzi di tensione che si erano verificati nella zona nella quale erano ubicati gli impianti fotovoltaici, con conseguente condanna di tali soggetti terzi al pagamento dei danni subiti e subendi dalla Cirio Agricola e anche delle appaltatrici;
- proponevano domanda riconvenzionale, vantando la Siram S.p.A. un credito per saldo rata lavori costruzione impianto Cirio 1 di € 229.000.00, oltre somme successive ed interessi legali e moratori e la Semitec S.R.L. crediti per € 293.071.03 relativamente alla prestazione di appalto di manutenzione;



- chiedevano al collegio arbitrale di ordinare ex art. 210 c.p.c. il deposito della polizza assicurativa stipulata con Assicurazioni Generali S.p.A. nonché le quietanze e pagamenti ricevuti per i danni de quo;
- chiedevano altresì la nomina di un CTU.

La Cirio Agricola e Starenergy, con la *“Seconda memoria difensiva”* producevano documentazione, chiedevano anch’esse la nomina di un CTU e di rigettare tutte le altrui richieste processuali.

Le parti convenute con la *“Memoria di replica con domanda riconvenzionale”* ribadivano le richieste già formulate.

La Cirio Agricola, con successiva memoria del 26.07.2014 depositava quattro quietanze Assicurazioni Generali S.p.A. comprovanti l’indennizzo a favore della stessa per €281.000.00.

3.3. All’udienza del 10.06.2014, esperito il tentativo di conciliazione, le parti ribadivano quanto già richiesto nelle prefate memorie e il Collegio arbitrale si riservava.

Con ordinanza n. 2 del 10.07.2014 il Collegio:

- nominava quale CTU la *“ING. GAETA & C. S.R.L.”* e formulava a quest’ultima dieci quesiti;
- rinviava all’udienza del 24.07.2014 per il conferimento dell’incarico e ordinava alla parte attrice di depositare, entro predetta data, le quietanze dei pagamenti ricevuti dalla compagnia assicurativa con la quale era stata stipulata la polizza *All Risks* già in atti.

In data 23.07.2014, parte attrice provvedeva alla nomina del proprio consulente, depositava documenti poi integrati in data 29.07.2014.

All’udienza del 24.07.2014, veniva conferito l’incarico al CTU e il Collegio assegnava:





- termine fino al 19.12.2014 al CTU per la trasmissione di copia dell'elaborato alle parti;
- termine fino al 16.01.2015 alle parti per le loro osservazioni;
- termine fino al 30.01.2015 per il deposito della consulenza definitiva.

Tali termini, in ragione di apposita istanza del CTU, venivano nuovamente fissati al 12.01.2015 per la trasmissione di copia dell'elaborato alle parti; al 26.1.2015 alle parti per le loro osservazioni; al 9.02.2015 per il deposito dell'elaborato finale.

Con ordinanza del 24.02.2015, il Collegio arbitrale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.03.2015.

In tale udienza, parte attrice rilevava che il CTU non aveva tenuto conto delle sue osservazioni tempestivamente trasmesse e chiedeva, quindi, l'integrazione dell'elaborato, senza opposizione delle società convenute, che impugnavano la CTU reiterano le richieste di prova costituenda.

Il Collegio arbitrale fissava termine al CTU fino al 16.03.2015 per il deposito della consulenza definitiva come integrata in seguito alle deduzioni della parte attrice, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 23.03.2015 e assegnava alle parti termini fino al 24.04.2015 e 15.05.2015 per le comparse conclusionali e memorie di replica.

Il CTU in data 13.03.2015 depositava l'elaborato peritale definitivo integrato.

3.4. All'udienza del 23.3.2015, le parti precisavano le conclusioni e nel corso dell'udienza la difesa delle convenute:

- depositava l'ATP del 15.1.2015 formatasi all'esito del procedimento pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Napoli, deposito ritenuto ammissibile dal Collegio arbitrale, senza opposizione della controparte;





- eccepiva la nullità della CTU per violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio, in quanto l'elaborato tecnico non aveva allegato le osservazioni di parte attrice in ordine alla bozza peritale e non aveva indicato il criterio in base al quale potevano considerarsi "compatibili" i dati in tal modo forniti da parte attrice, utilizzando altresì elementi prodotti tardivamente da parte attrice.

4.1. Con lodo arbitrale rituale del 29.6.2015, reso esecutivo dal Tribunale di Napoli il 30.09.2015, il Collegio arbitrale *"a maggioranza dei suoi componenti e con il dissenso dell'Avv. Daniela Giordano, riuniti in conferenza personale nelle date del 25 maggio e 29 maggio 2015"*:

- in parziale accoglimento della domanda proposta da Cirio Agricola, condannava Siram S.p.A., Semitec S.R.L. e Dalkia Solar Italia S.p.A., in solido tra loro, al pagamento in favore di Cirio Agricola di €1.097.539,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'impianto Cirio 1 e di €85.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'impianto Cirio 3, oltre interessi come specificati in motivazione;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale delle parti appellanti, condannava Cirio Agricola:
 - al pagamento in favore di Semitec la somma di € 89.308,00 a titolo di corrispettivi dovuti per la manutenzione dell'impianto Cirio 2; nonché al pagamento di complessivi €247.753,00 a titolo di corrispettivo per manutenzione dell'impianto Cirio 1, per adeguamento degli impianti Cirio 1 e Cirio 2 alla deliberazione AEEG n. 84/2012, per noleggio inverter Cirio 1, oltre interessi moratori dalla maturazione fino al soddisfo;





- al pagamento in favore di Siram di €229.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto per la realizzazione dell'impianto Cirio 1, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
- condannava Starenergy al pagamento in favore di Semitec di €706,50 per manutenzione ordinaria dell'impianto Cirio 3, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo;
- compensava integralmente tra le parti le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio;
- poneva a carico delle società convenute, in solido tra loro, il compenso e le spese della C.T.U. come liquidate da separata ordinanza.

4.2. Per quanto attiene alle motivazioni, il Collegio arbitrale rigettava la richiesta di chiamata in causa di Elettronica Santerno S.P.A. ed Enel Distribuzione S.p.A. perché ai sensi dell'art. 816-quinquies, comma 1, cpc la chiamata in arbitrato di un terzo è ammessa *“solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri”*.

4.3. L'eccezione di nullità della C.T.U., per violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio veniva rigettata, in quanto:

- il mancato inserimento delle osservazioni delle parti nella relazione di CTU non poteva ritenersi causa di nullità, essendo sufficiente che in sede di stesura dell'elaborato se ne fosse tenuto conto come nel caso di specie avvenuto, essendo stata disposta l'integrazione in questo senso dell'elaborato depositato (citava a tal proposito Trib. Pisa, 29.05.2014);
- si sottolineava come il procedimento arbitrale sia sorretto dal principio della libertà delle forme, sicché gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione non espressamente richiamate, entro il solo limite





dell'osservanza delle norme di ordine pubblico come il principio del contraddittorio;

- nel caso in esame non vi era, però, stata alcuna violazione del diritto alla difesa, poiché parte convenuta aveva potuto interloquire e contraddire sulle osservazioni di controparte, che erano state acquisite nel corso dell'udienza del 03.03.2015;
- ancorché il C.T.U. non avesse trasmesso in data 16.3.2015 anche il file delle osservazioni di controparte, a tale incombente aveva provveduto in data 23.03.2015 lo stesso Presidente del Collegio, che durante l'udienza appunto del 23.03.2015 aveva inoltrato via mail il file in questione al difensore di parte convenuta, sicché *“quest'ultimo ha dunque ricevuto e conosciuto tali osservazioni con notevole e congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito della memoria conclusionale (24.04.2015) e della memoria di replica (15.05.2015);*
- in ogni caso, il Collegio arbitrale, in virtù delle regole processuali concordate, mai avrebbe potuto considerare, ai fini della decisione, documenti prodotti tardivamente, tant'è che ai fini della quantificazione del lucro cessante aveva deciso di non tenere conto di quanto depositato tardivamente da parte attrice.

4.4. L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva basata alla cessione dei contratti di appalto a Dalkia Solar e sulla stipula dei contratti di manutenzione con Semitec, veniva rigettata, poiché:

- la domanda attorea era infatti volta all'accertamento, finalizzato al risarcimento dei danni, dei vizi e malfunzionamenti degli impianti Cirio 1 e Cirio 3 per errata progettazione e realizzazione e cioè per





- inadempimento dei contratti di appalto stipulati con la Siram il 18.12.2007 ed il 05.07.2011 per la realizzazione dei predetti impianti;
- con riferimento sia all'impianto "Cirio 3" che all'impianto "Cirio 1" la stessa Siram aveva dichiarato di aver realizzato l'impianto e di aver diritto quindi al pagamento;
 - con riferimento all'impianto "Cirio 1" la Siram aveva ceduto il contratto a Dalkia Solar nel novembre 2009, che poi lo aveva ceduto nuovamente in favore della Siram nel 2011, sicché la cessione era irrilevante rispetto alla legittimazione passiva di quest'ultima;
 - neppure aveva rilevanza il sub-appalto dell'impianto "Cirio 3", rimanendo l'appaltatore-cedente obbligato nei confronti del committente, come peraltro espressamente previsto dall'art. 5.3 del contratto di appalto del 05.07.2011;
 - neppure spiegava efficacia ai fini della legittimazione di Siram, la stipula dei contratti di manutenzione con la Semitec, posto che, come già rilevato, la domanda attorea era volta all'accertamento, finalizzato al risarcimento dei danni, dei vizi e malfunzionamenti degli impianti Cirio 1 e Cirio 3 per errata progettazione e realizzazione e cioè per inadempimento dei contratti di appalto stipulati con la Siram il 18.12.2007 ed il 05.07.2011 per la realizzazione dei predetti impianti;
 - la stipula dei contratti di manutenzione, invece, fondava la legittimazione processuale passiva della Semitec, considerata inadempiente dalla parte attrice;
 - sussisteva, altresì, la legittimazione processuale passiva sia di Dalkia Solar, alla quale era stato ceduto il contratto di appalto stipulato tra Cirio Agricola e Siram il 18.12.2007 per la realizzazione dell'impianto





“Cirio1”; sia di Semitec, che aveva dichiarato di aver realizzato, in qualità di subappaltatrice, l’impianto “Cirio 3” commissionato da Cirio Agricola a Siram.

4.5. In merito alla decadenza dell’azione di garanzia e all’eccepita prescrizione ex art. 1667, co. 3, c.c., le difese di parte convenuta erano ritenute infondate, poiché:

- parte attrice aveva *“provato di aver denunciato tempestivamente i vizi (ad esempio, il guasto all’inverter 1B “Cirio 1”, dell’8.09.2012, è stato denunciato in pari data; il guasto all’impianto “Cirio 3” del 22.12.2012 è stato denunciato in pari data; il guasto all’impianto “Cirio 1 del 03.06.2013 è stato denunciato il 17.06.2013”;*
- i vizi erano stati riconosciuti dall’appaltatore, sicché, ai sensi dell’art. 1667 co. 2 c.c. non era necessaria alcuna denuncia, risultando tale riconoscimento dai documenti prodotti da parte attrice (elencati alla pag. 37 del lodo), nonché dalle *“riparazioni sugli impianti fotovoltaici che Parte convenuta dichiara di aver effettuato”.*
- *“l’effetto novativo del riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore rende l’azione ex art. 1667 c.c. soggetta al termine di prescrizione ordinario”;*
- In ogni caso, con riferimento all’impianto “Cirio 3”, il procedimento arbitrale era stato avviato con la notifica della domanda di arbitrato nel gennaio del 2014 prima che fossero trascorsi due anni dalla consegna *“avvenuta, come Parte convenuta dichiara, il 30.06.2022”;* mentre, con riferimento all’impianto Cirio 1, consegnato il 17.12.2010, la prescrizione era stata interrotta dalla denuncia dei vizi nonché dalla *“nota del 03.12.2012, con la quale Cirio Agricola invitava Siram a*





prendere atto delle anomalie degli impianti e ad adoperarsi per eliminarle”.

4.6. L’ecceputa inammissibilità della domanda conseguente, per un verso, all’accettazione del collaudo del 2010 da parte attrice e, per altro verso, all’omessa e necessariamente prodromica domanda di eliminazione dei vizi era considerata priva di pregio, in quanto, premesso che il collaudo del 2010 riguardava solo l’impianto “Cirio 1” ma non “Cirio 3”;

- ai sensi dell’art. 1667, co. 1, c.c., il collaudo e la conseguente accettazione dell’opera da parte del committente non valgono ad esonerare l’appaltatore da responsabilità per i vizi occulti al momento del collaudo stesso;
- nel caso di specie, *“i guasti all’impianto “Cirio 1” hanno cominciato a manifestarsi dopo la consegna dell’opera”*;
- *“dalla documentazione prodotta da Parte attrice, peraltro, risulta che l’appaltatore ha riconosciuto i vizi relativi all’impianto “Cirio 1” manifestatisi a partire dal 2011 (v., in particolare, comunicazione del 27.02.2013)”*;
- *“secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (...) <<il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell’azione di condanna alla esecuzione specifica>> (Cass., 02.08.2022, n. 11602; nello stesso senso: Cass, 21.02.2008, n. 4523). Con la precisazione che, qualora il committente, <<rilevata l’esistenza dei vizi sull’opera, non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, il credito*





dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato>> (Cass., 17.04.2021, n. 6009)

4.7. L'eccezione di parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda per aver omesso, parte attrice, le conclusioni nella prima e nella seconda memoria difensiva era rigettata in quanto:

- i quesiti formulati nella domanda di arbitrato consentivano di individuare la domanda e le conclusioni su cui parte attrice aveva chiesto al Collegio di pronunciarsi;
- nell'arbitrato rituale deciso non trovava applicazione il regime delle preclusioni del processo di cognizione, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio;
- *“pertanto, è necessario e sufficiente è che sui quesiti e sulle conclusioni formulate si instauri correttamente il contraddittorio delle parti, come nella fattispecie è certamente avvenuto”.*

4.8. Con riferimento al merito dei vizi denunziati, il Collegio:

- riteneva fatto non contestato *“l'esistenza dei guasti degli “eventi di malfunzionamento” denunziati”*;
- considerava non vincolanti le risultanze emerse dal prodotto ATP, in quanto tale accertamento tecnico preventivo *“al pari di ogni altro documento prodotto in giudizio, rappresenta un ‘principio di prova’ dei fatti dedotti dalle parti, in quanto tale soggetto a libera valutazione da parte del Collegio. Tale considerazione è ulteriormente dal fatto che nel presente procedimento, prim'ancora che la suddetta ATP venisse a definitiva elaborazione, è stata disposta ed eseguita apposita CTU, il cui contenuto appare pienamente esaustivo e rispondente all'esigenze conoscitive manifestate dagli Arbitri e trasfuse nei quesiti sottoposti al*





Consulente, ragion per cui il Collegio ritiene di poter fondare la propria decisione, nei termini di seguito esposti, sulle conclusioni cui è pervenuto il proprio ausiliario”:

- specificava che il C.T.U. aveva accertato che, per fatti imputabili alle parti convenute, nella fase di progettazione e realizzazione non erano state rispettate le previsioni contrattuali, nonché le regole tecniche del settore e che nella fase manutentiva non erano stati effettuati interventi adeguati e risolutivi;
- riteneva che i guasti erano quindi conseguenza dei difetti/errori di progettazione e/o realizzazione e manutenzione ed era da *“ritenersi sussistente il nesso di causalità tra i guasti e i malfunzionamenti agli impianti fotovoltaici e gli inadempimenti dell’appaltatore e gli inadempimenti dell’appaltatore, consistenti nel mancato rispetto delle previsioni contrattuali, della normativa tecnica di settore e delle regole della tecnica e dell’arte in fase di progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici; nonché nella negligente esecuzione della manutenzione”*;
- qualificava gli inadempimenti come imputabili a colpa delle parti convenute.

4.9. Era, altresì, rigettata la tesi di parte convenuta circa la rinuncia dell’attrice ad ogni diritto risarcitorio in virtù della clausola 5 e del contratto di manutenzione stipulato con la Siram il 18.11.2011 e della clausola 9 di quello stipulato con la Semitec il 01.10.2012, così come era rigettata l’ulteriore difesa secondo cui il committente avrebbe, secondo le previsioni contrattuali, dovuto previamente escutere la polizza assicurativa prodotta in atti.

Rilevava, infatti, il collegio che:





- le suddette clausole erano contenute nei contratti di manutenzione, mentre la maggior parte dei guasti erano imputabili a errori dell'appaltatore nella progettazione e realizzazione degli impianti;
- l'attenta lettura di siffatte previsioni evidenziava l'operatività delle stesse soltanto per le richieste risarcitorie relative ad eventi coperti dalla polizza *All Risk Property* che il committente aveva l'obbligo di stipulare e tali eventi erano quelli indicati nell'art. 13 che menzionava solo il furto e il danneggiamento o distruzione dei pannelli degli impianti e non i danni derivanti da negligente esecuzione dei contratti di appalto;
- *“infatti, la polizza assicurativa stipulata tra Cirio Agricola e Assicurazioni Generali S.p.a. prevede che la Compagnia assicurativa si obbliga ad indennizzare <<tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurati...da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso>> (art. 1, p.7). L'art. 2 esclude espressamente dalla garanzia i danni causati da <<errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione”;*
- il contratto di appalto prevedeva che *“in ogni caso sono a carico dell'Appaltatore i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti responsabile per fatti a lui imputabili”;*
- era quindi giustificata la preventiva mancata escussione della polizza assicurativa, giacché sussistente il relativo obbligo solo per i danni rientranti nel perimetro assicurativo e non già, ovviamente, per i danni, quali quelli oggetto di causa, posti al di fuori di tale perimetro contrattuale





4.10. In ordine ai pregiudizi da risarcire, il Collegio, detratto quanto ricevuto dalla parte attrice a titolo di indennizzo assicurativo, riconosceva, a titolo di danno emergente la somma di € 1.097.539,00 per l'impianto "Cirio 1" e la somma di € 1.097.539,00 e la somma di € 85.000,00 per l'impianto "Cirio 3".

Con riferimento a tale voce di danno, gli Arbitri, con riferimento specifico ai costi da sostenere per porre in essere gli interventi necessari per porre rimedio ai vizi di progettazione e realizzazione denunciati, osservavano che *"Parte attrice, al pari di qualsiasi committente, ha commissionato la realizzazione di impianti dotati delle migliori componenti offerte dallo stato della tecnica, adeguate alle effettive esigenze di utilizzo e non soggette a rotture e malfunzionamenti oltre una misura 'fisiologica'. Ed invece, dai ripetuti eventi verificatisi e dagli accertamenti tecnici eseguiti, è risultato evidente che tale condizione non è stata rispettata, tanto nella fase di progettazione, che in quella di realizzazione e funzionamento dell'impianto de quo. Il Collegio ovviamente non ignora il fatto che da lungo tempo la committente non abbia denunciato nuovi fenomeni patologici, lasciando così presumere un regolare funzionamento dell'impianto, ma ciò non esclude che, proprio a causa del vulnus strutturale, che il CTU ha accertato essere riconducibile a tutte le fasi del rapporto (progettuale, realizzativa e manutentiva) l'impianto stesso non possa, anche in un futuro prossimo, manifestare nuovamente problemi di funzionamento"* (p. 51)

Nulla era riconosciuto a titolo di lucro cessante, in quanto per l'impianto "Cirio 3" non era stata fornita la relativa prova, mentre, con riferimento all'impianto "Cirio 1" i documenti, a supporto della domanda attorea, erano ritenuti prodotti *"tardivamente e non in contraddittorio pieno tra le parti, come rilevato dallo stesso CTU"*.

4.11. Il Collegio arbitrale, infine, accoglieva la domanda riconvenzionale, posto che parte attrice aveva chiesto il risarcimento del danno per l'eliminazione dei vizi e difformità e non già la riduzione del prezzo, sicché doveva farsi applicazione del costante





orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui *“qualora il committente, rilevata l’esistenza di vizi nell’opera, non pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, il credito dell’appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativa, mancato soddisfacimento dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso (Cass. 17-04-2002, n. 5496...)”*.

Parte attrice era quindi condannata a pagare, a titolo di corrispettivo, la somma di € 89.308,84 in favore di Semitec; di € 229.900,00 a favore di Siram.

Gli interessi moratori erano riconosciuti con riferimento alla manutenzione dell’impianto Cirio 2, poiché in relazione a tale impianto non vi era stata alcuna contestazione, laddove erano negati con riferimento agli impianti Cirio 1 e 3 poiché, in ragione dell’altrui inadempimento, la sospensione del pagamento doveva considerarsi legittima, mentre gli interessi corrispettivi non erano riconosciuti poiché non erano stati oggetto di specifica domanda di parte.

5.1. Avverso il predetto lodo arbitrale proponevano impugnazione Siram S.p.A., Semitec S.R.L. e Dalkia Solar Italia S.p.A., articolando 19 motivi di impugnazione, in virtù dei quali chiedevano:

- 1) preliminarmente di ordinare la sospensione, annullamento e revoca *inaudita altera parte* dell’efficacia esecutiva ed esecutorietà ex artt. 351, 824-bis e 830 cpc del lodo arbitrale rituale capo 1 e 4 del dispositivo;
- 2) accertare e dichiarare che le appellate non avevano provato documentalmente di aver denunciato i sinistri per cui è causa e conseguentemente accertare e dichiarare la decadenza e prescrizione della committente Cirio Agricola e Starenergy dall’azione di garanzia ex art. 1667 e ss c.c. e dall’azione risarcitoria;
- 3) pronunziarsi l’annullamento parziale del lodo arbitrale capo 1 e 4 del dispositivo per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per omessa allegazione





alla C.T.U. delle conclusioni del ctp della Cirio Agricola/Starenergy ed acquisizione da parte del C.T.U. di documenti unilaterali e tardivi dell'appellata Cirio Agricola in assenza di contraddittorio.

- 4) dichiarare la nullità parziale del lodo capo 1 e 4 del dispositivo;
- 5) accertare e dichiarare in via rescissoria l'inammissibilità, infondatezza e rigetto dell'avversa domanda risarcitoria;
- 6) accertare e dichiarare, anche in via incidentale e/o rescissoria, l'erroneità del Collegio per essersi sottratto al ruolo di *peritus peritorum* per non aver valutato l'atp del prof. Ing. Bruno ed accertare e dichiarare che Siram S.p.A. e Semitec S.R.L. e Dalkia Solar Italia S.p.A. avevano agito come *nudus minister* essendo i progetti esecutivi concordati tra i tecnici delle parti, accertando, quindi, un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c. nelle scelte progettuali con conseguente riduzione di almeno il 50% del risarcimento;
- 7) accertare e dichiarare anche in via incidentale e/o rescissoria che la committente Cirio Agricola S.R.L. aveva già ricevuto indennizzo di € 281.000,00 dalle Assicurazioni Generali S.p.A. a titolo risarcitorio per i sinistri del 2011, 2012 e 2013 per cui è causa;
- 8) ex art. 828 e 829 c.p.c. accogliere tutti i quesiti della Siram S.p.A. Semitec S.R.L. e Dalkia Solar Italia S.p.A. e rigettare quelli della committente Cirio Agricola e Starenergy;
- 9) accertare e dichiarare anche in via incidentale e/o rescissoria il duplice suindicato vizio di ultra petizione del lodo in violazione ex art. 112 c.p.c. nonché omessa valutazione della atp incontestata ex art. 115 c.p.c. nonché la conformità degli impianti realizzati da Siram e Semitec al progetto esecutivo concordato, nonché l'imprevedibilità dell'evento, la colpa del produttore inverters Elettronica Santerno S.p.A. e l'esistenza quindi di una prova liberatoria;





- 10) accertare la rilevanza dei verbali di collaudo verifica e consegna del 17.12.2010 e la relativa accettazione ex art. 1665 c.c., la rinuncia del committente Cirio Agricola S.R.L. ad ogni risarcimento in conseguenza dell'obbligo di tenere indenne e della clausola di manleva ex art. 5 11 13 dei contratti di manutenzione e di appalto Siram e Semitec in atti e la carenza di prova dell'avversa domanda e conseguentemente annullare il lodo del 29.06.2015 capo 1 e 4 del dispositivo e quindi rigettare in via rescissoria il ricorso e domanda di arbitrato introduttivo per inammissibilità ed infondatezza delle pretese risarcitorie e delle conclusioni delle ditte attrici e rigettare quindi ogni avversa domanda risarcitoria e confermare anche il rigetto del lucro cessante per i motivi suesposti;
- 11) in subordine rispetto al n.9 dichiarare anche in via incidentale e/o rescissoria come dovuto il solo costo di € 225.000,00 per il ricablaggio di "Cirio 1" a titolo di risarcimento danni emergente e rigettare l'avversa domanda per i motivi su esposti;
- 12) confermare incidentalmente l'accoglimento delle riconvenzionali Siram ma, in riforma ed annullamento parziale del capo 2 del dispositivo del lodo arbitrale condannare le appellate al pagamento, in favore della Siram anche degli interessi moratori e corrispettivi;
- 13) dichiarare anche in via incidentale e/o rescissoria l'erroneità del compenso determinato al CTU Ing. Gaeta e stimare il compenso in Euro 6.000,00;
- 14) la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali;
- 15) l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio arbitrale

5.2. Si costituivano in giudizio la Cirio Agricola S.R.L. e la Starenergy S.R.L., impugnando e contestando tutte le eccezioni ed argomentazioni contenute nell'atto di impugnativa del lodo arbitrale, chiedendo:





1. respingere l'impugnativa promossa da Siram S.p.A., Semitec S.R.L. e Dalkia Solar Italia S.p.A., perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
2. confermare il lodo impugnato;
3. condannare, in favore della Cirio Agricola e della Starenergy le impugnanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. primo comma o terzo comma ad una somma equitativamente determinata dalla Corte d'Appello;
4. vittoria di spese di lite.

5.3. In data 11.02.2016 si costituiva, per parte impugnante, l'Avv. Prof. Sgobbo come nuovo difensore in aggiunta al già costituito difensore Avv. Salvatore Coscarella.

6.1. La Corte di Appello con ordinanza del 4.7.2019, *"rimessa al definitivo la rappresentazione delle ragioni che giustificano lo sviluppo del presente giudizio nella sua fase rescissoria sulla questione concernente il riconoscimento e la determinazione del danno emergente in relazione ai costi degli interventi volti a correggere i ritenuti errori di progettazione realizzazione dell'impianto Cirio 1; ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio sul punto, volto a verificare se la non esclusa (dal collegio arbitrale) possibilità di futuri malfunzionamenti dell'impianto sia, in realtà, da considerarsi di rilevante probabilità o quanto meno più probabile che non e se il predetto non corretto funzionamento sia eziologicamente riconducibile ad errori di progettazione e/o di realizzazione dell'impianto"*, nominava un consulente affinché accertasse, tenuto conto delle consulenze di parte nonché di quella d'ufficio e dell'ATP, *"se sussista o meno la possibilità di futuri malfunzionamenti dell'impianto, se essi siano da considerarsi di rilevante probabilità o quanto meno più probabili che non e se detti prevedibili non corretti funzionamenti siano o meno eziologicamente riconducibili agli accertati errori di progettazione e/o di realizzazione dell'impianto (...) gli interventi necessari per scongiurare futuri malfunzionamenti dell'impianto, di cui possa apprezzarsi la rilevante*





probabilità di accadimento ed eziologicamente riconducibili agli accertati errori di progettazione e/o di realizzazione dell'impianto e se questi possano porre fine a guasti correlati ai predetti deficit di progettazione e/o di realizzazione, determinando il relativo, motivato, costo".

Con ordinanza del 5.6.2020, ritenendo sussistere gravi motivi di opportunità, la Corte sostituiva il nominato CTU ing. Salvatore Di Giuseppe col prof. Ing. Massimo Dentice, il quale però dichiarava di non poter accettare l'incarico per ragioni di incompatibilità. La Corte, quindi, con decreto del 20.07.2020, nominava l'Ing. Alessandro Caffarelli.

Nelle more del processo la Dalkia Solar Italia S.p.A. veniva incorporata nella Siram S.p.A.

All'udienza del 02.02.2021, il procuratore di parte impugnante dichiarava che Semitec S.R.L. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 388/2020 del 19.11.2020, sicché la Corte di Appello dichiarava interrotto il processo.

In seguito al ricorso depositato dalla Siram S.p.A. in data 8.2.2021, con decreto del 18.2.2021, la Corte fissava termine fino al 16.03.2021 per la notifica del ricorso in riassunzione alle controparti e rinviava all'udienza del 06.07.2021.

La Siram S.p.A. in data 09.3.2021 e 12.3.2021 depositava ricorso notificato alle controparti e al curatore del Fallimento della Semitec S.R.L. nella persona dell'avv. Andrea Abatecola.

Il Fallimento restava contumace.

In data 14.03.2022, il C.T.U. depositava l'elaborato peritale comprensivo delle repliche alle osservazioni delle parti costituite e formulava le seguenti conclusioni in relazione ai quesiti posti.

In ordine al primo quesito, riteneva sussistente *"la possibilità di futuri malfunzionamenti dell'impianto fotovoltaico Cirio1, nello specifico circoscritti i) ai noti*





difetti d'isolamento dei cavi in corrente continua e della relativa modalità di posa e ii) risalendo il circuito da valle (generatore fotovoltaico) verso monte (rete elettrica di distribuzione) al gruppo di conversione costituito dall'insieme dei 4 inverters che possono essere danneggiati a causa dei difetti riportati al punto i); che essi siano da considerarsi di rilevante probabilità; è possibile ricondurre tali probabili malfunzionamenti futuri (si ricorda che il tempo di vita utile convenzionale per una centrale fotovoltaica è di almeno 25-30 anni), ad un errore di progettazione e successiva realizzazione della posa in opera dei cavi in corrente continua (dove per progettazione è da intendersi concettualmente la selezione della modalità di posa in ragione della selezione dei cavi in corrente continua selezionati ed utilizzati per la realizzazione della centrale fotovoltaica Cirio1)" (p. 19).

In ordine al secondo quesito, accertava ulteriori guasti verificatisi in data 11.10.2021 e 26.11.2021 (cfr. pag. 20) e che erano in corso interventi di ammodernamento tecnologico in fase di completamento (alla data del secondo sopralluogo in sito realizzato il 15 gennaio 2022) e concludeva affermando che un *"intervento completo, atto a scongiurare i futuri malfunzionamenti ascrivibili ai sopra descritti difetti di isolamento dei cavi in corrente continua e difetti di posa degli stessi, dovrebbe infatti essere applicato anche alla restante parte di impianto che presenta la stessa modalità di posa dei cavi in corrente continua - per una spesa totale stimabile nell'intorno dei 150.000,00 euro+iva (centocinquantamila euro) con margine +/-20%."* (p. 22).

All'udienza del 17.01.2023, la causa era trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

LA DECISIONE

1.1. L'ultimo motivo di impugnazione (rubricato come *"decimo motivo sexties bis"*), nonché il quarto motivo di impugnazione e il quarto motivo *bis* vanno logicamente esaminati in via preliminare, perché, ove accolti, determinerebbero la nullità radicale





dell'intero lodo e conseguente giudizio rescissorio sull'intera fattispecie sostanziale oggetto del presente procedimento.

1.2. Con l'ultimo motivo di impugnazione (rubricato come "*decimo motivo sexties bis*"), viene contestata la violazione dell'art. 823, co. 2, n. 7) secondo cui il lodo deve contenere "*la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo*".

Secondo parte impugnante, il lodo non avrebbe rispettato tali requisiti formali, in quanto sottoscritto solo dal Presidente del Collegio e dall'Arbitro di controparte e non già dal proprio arbitro, senza che fosse stata certificata con chiarezza la partecipazione alla deliberazione di tutti e tre gli arbitri e, ove presente, il dissenso del proprio arbitro avv. Daniela Giordano.

In particolare, secondo parte impugnante:

- "*le espressioni utilizzate dal Collegio sono ambigue in quanto sembra che la conferenza personale sia stata dei soli due arbitri firmatari*";
- "*non vi è prova che alla deliberazione del 29/6/2015 abbia partecipato anche l'arbitro dissenziente*";
- "*non sono indicate le ragioni del dissenso dell'arbitro non firmatario e non è neppure affermato che esse siano state richieste*";
- "*manca la cd relazione di minoranza ossia quel documento a firma dell'arbitro dissenziente non firmatario che secondo prassi si indica o si allega al lodo allo scopo di fornire alle parti le ragioni del dissenso e che nel contempo comprovano la partecipazione personale dell'arbitro dissenziente alla conferenza persona in occasione della decisione del lodo*".

Il motivo è infondato.





Non vi possono, infatti, essere dubbi sul fatto che dal lodo risultino, contrariamente a quanto sostenuto in sede impugnazione, sia la presenza di tutti gli arbitri che le ragioni della mancata sottoscrizione del lodo da parte dell'avv. Daniela Giordano e cioè dell'arbitro di parte impugnante.

Così, infatti, conclude la decisione arbitrale: *“Così deciso dal Collegio Arbitrale, a maggioranza dei suoi componenti e con il dissenso dell'Avv. Daniela Giordano, riuniti in conferenza personale nelle date del 25 maggio e 29 giugno 2015 e sottoscritto nelle date e luoghi appresso indicati”*.

La presenza di tutti gli arbitri quindi viene inequivocabilmente attestata poiché si dà atto che la decisione era del Collegio arbitrale che a sua volta si componeva appunto di tre arbitri; che i componenti del Collegio erano presenti nelle due date di deliberazione (*“riuniti in conferenza personale”*, locuzione grammaticalmente riferita ai componenti il Collegio e non già alla maggioranza degli stessi); che la decisione era stata presa a maggioranza dei componenti, poiché l'avv. Daniela Giordano aveva espresso il proprio dissenso, a cui in tutta evidenza era quindi conseguita la mancata sottoscrizione del lodo.

Non vi è, del resto, per costante giurisprudenza di legittimità, alcuna necessità di osservare formalità particolari per assicurare il rispetto della normativa citata, essendo sufficiente che, ancorché implicitamente, dal lodo emerga che la decisione sia stata presa collegialmente dagli arbitri in presenza (come esplicitamente dichiarato nel lodo) e che uno degli arbitri non abbia voluto sottoscriverlo, così come nel caso di specie si deduce, implicitamente ma del tutto inequivocabilmente, dal fatto che il lodo ha dato atto che la decisione era stata presa a maggioranza col dissenso dell'arbitro avv. Giordano (Cass. 30.07.2002, n. 11241; *“in tema di lodo arbitrale, l'attestazione che la deliberazione è stata adottata in conferenza personale di tutti gli arbitri e che, in ipotesi di omessa sottoscrizione da parte di arbitro dissenziente, questi non abbia voluto sottoscriverlo, benché costituisca - ai sensi del combinato disposto degli artt. 823, commi primo,*



secondo n. 6 e terzo, e 829, comma primo n. 5, del codice di procedura civile - requisito di validità della pronuncia, non richiede formule particolari, essendo sufficiente che dal testo del provvedimento risulti, anche in modo implicito, l'osservanza di dette modalità di deliberazione"; cfr. anche Cass. 19.01.2001, n. 793; Cass. 30.04.2014, n. 9544).

Infine, la norma non richiede affatto che si dia conto delle ragioni del dissenso dell'arbitro non sottoscrittore, spettando semmai a quest'ultimo farsi carico di una relazione di minoranza, la cui mancanza, quindi, non è certo imputabile ai sottoscrittori del loro, ma solo ed esclusivamente ad una precisa scelta dell'arbitro dissenziente.

1.3. Col quarto motivo di impugnazione e il motivo quattro *bis* si chiede dichiararsi la nullità del lodo per aver equiparato alle conclusioni i quesiti formulati agli arbitri dalle controparti e quindi per aver omesso, in violazione dell'art. 823, co. 2, n. 4), di riportare le conclusioni delle parti.

Come riportato, l'eccezione proposta nel giudizio arbitrale circa l'inammissibilità della domanda per aver omesso, parte attrice, le conclusioni nella prima e nella seconda memoria difensiva era rigettata in quanto, a parere degli arbitri:

- i quesiti formulati nella domanda di arbitrato consentivano di individuare la domanda e le conclusioni su cui parte attrice aveva chiesto al Collegio di pronunciarsi;
- nell'arbitrato rituale non trova applicazione il regime delle preclusioni del processo di cognizione, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio;
- *"pertanto, è necessario e sufficiente è che sui quesiti e sulle conclusioni formulate si instauri correttamente il contraddittorio delle parti, come nella fattispecie è certamente avvenuto"*.

I motivi di impugnazione sono inammissibili ancora prima che infondati.





E, invero, la parte impugnante avrebbe dovuto, in primo luogo, sottoporre a vaglio critico le affermazioni contenute nel lodo in argomento e quindi contestare quanto ivi affermato in ordine al fatto che nel procedimento arbitrale non si applicano le preclusioni operanti nell'ordinario processo di cognizione e che, al di là della terminologia adoperata, era evidente che, per come formulati, i quesiti erano concettualmente equiparabili a delle conclusioni, tant'è che poteva dirsi rispettato il principio del contraddittorio.

Nell'atto di impugnativa, tuttavia, non si muove alcuna critica specifica alle tre argomentazioni degli arbitri appena riportate.

Infine, ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal fatto che, a ben vedere, in buona sostanza la parte impugnante contesta l'interpretazione data dal Collegio arbitrale ai documenti processuali di causa e non già una violazione di diritto.

Infine, e sia detto per mera completezza, è del tutto evidente già dalla lettura del lodo che le domande della Cirio Agricola S.R.L. e Starenergy S.R.L. erano assolutamente chiare, tant'è che in ordine alla loro fondatezza o meno si è svolto un ampio contraddittorio anche a mezzo di consulenze tecniche.

2.1. In quanto coinvolgenti problematiche comuni vanno esaminati congiuntamente il motivo primo, secondo, sesto, sesto *bis*, settimo e settimo *bis*.

In particolare, col primo motivo di impugnazione si contesta la violazione degli artt. 194,195, 87 c.p.c. e dell'art. 90 disp att. c.p.c., nonché la violazione del contraddittorio per non avere il ctu allegato le controdeduzioni della Cirio Agricola S.R.L. né nella prima versione della consulenza depositata né in occasione del deposito della consulenza definitiva.

Da tale violazione del contraddittorio sarebbero, quindi, derivate conseguenze processuali determinanti, posto che – sempre secondo la prospettiva impugnatoria – in ragione di ciò, senza possibilità di controllo ad opera delle controparti, sarebbero stati





prodotti da Cirio Agricola S.R.L. e Starenergy S.R.L. documenti tardivi; documenti risultati determinanti ai fini della decisione arbitrale in ordine sia all'*an* che al *quantum* dei danni riconosciuti.

In particolare, i documenti tardivamente prodotti con le osservazioni della ctp di controparte avrebbero inciso sulla decisione in ordine al c.d. danno emergente, posto che, in relazione al lucro cessante, il Collegio arbitrale aveva, invece, riconosciuto l'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta: il secondo, sesto, sesto *bis*, settimo e settimo *bis* motivo di impugnazione hanno quindi ad oggetto contestazioni appunto relative alla tardiva produzione di alcuni documenti e alle conseguenze che ne sarebbero derivate in termini di determinazione del danno emergente.

2.2. In particolare, col primo motivo di impugnazione, come detto, in particolare, si contesta la violazione degli artt. 194,195, 87 c.p.c. e dell'art. 90 disp att. c.p.c., nonché la violazione del contraddittorio per non avere il C.T.U. allegato le controdeduzioni della Cirio Agricola S.R.L. né nella prima versione della consulenza depositata né in occasione del deposito della consulenza definitiva.

Sostiene specificamente parte impugnante che l'omessa allegazione delle controdeduzioni del ctp di controparte ha determinato l'impossibilità per la Siram S.p.A., Semitec S.R.L. Dalkia Solar Italia S.p.A. di "*ad esempio dimostrare che la CTU dell'Ing. Gaeta non è stata frutto autonomo della scienza del ctu dell'Ing. Gaeta bensì come appare probabile essa è stata il risultato di un recepimento acritico delle controdeduzioni avverse così come accaduto per il quesito 10 sul giustamente rigettato lucro cessante*" (pag. 14 dell'atto di impugnazione)

Sotto altro profilo, deve considerarsi "*comunque irrilevante che il Presidente del Collegio Arbitrale abbia inoltrato le controdeduzioni del ctp Cirio Agricola s.r.l. il 23/03/2015 al difensore delle appellanti Siram s.p.a., Semitec s.r.l. e Dalkia Solar Italia s.p.a. il 23/03/2015 e comunque non vi è prova a verbale dell'avvenuta spedizione e*





soprattutto di ricezione Aggiungasi inoltre che la spedizione dell'e mail sarebbe stata dopo l'udienza delle conclusioni altrimenti il Collegio avrebbe verbalizzato ciò ed il sottoscritto procuratore avrebbe chiesto di stampare la pec con l'eventuale relativo allegato delle controdeduzioni In ogni caso tale presunta spedizione di cui però non vi è riscontro nel verbale del 23/03/2015 non è idonea a sanare la nullità della ctu" (pag. 14,15).

Inoltre, il "**concreto pregiudizio al diritto di difesa** consiste nell'aver impedito a Sirma s.p.a. Semitec s.r.l. e Dalia Solar Italia s.p.a. **sia** di verificare se allegate alle controdeduzioni del ctp dell'appellata Cirio Agricola s.r.l. vi fossero tardivi documenti non originariamente depositati **sia** di meglio confutare in sede arbitrale ed anche nel presente giudizio di appello l'attendibilità della ctu Ing. Gaeta, **sia** di poter ad esempio specificamente controdedurre in comparsa conclusionale e di poter richiedere con maggiore credibilità la rinnovazione della ctu se fosse stata ovviamente data la possibilità di dimostrarne la non genuinità della fonte scientifica perché appunto il ctu Ing. Gaeta aveva copiato acriticamente le controdeduzioni ed acquisiti i documenti tardivi del ctp dell'appellata Cirio Agricola s.r.l. e ciò indebitamente per rispondere ha giustamente rigettato quesito 10 perché infondato" (pag. 15 dell'atto di impugnazione).

A tale primo motivo segue immediatamente il secondo motivo di impugnativa, ove si ribadisce la violazione del diritto alla difesa da parte del Collegio Arbitrale "*per aver il CTU **acquisito documenti unilaterali** e tardivi e dell'appellata Cirio Agricola s.r.l. in assenza di contraddittorio*" (pag. 16).

2.2 bis Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili per le seguenti ragioni.

In primo luogo, deve osservarsi che ciò che rileva è solo ed esclusivamente la correttezza e adeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio e non già il fatto che la consulenza abbia o meno condiviso le controdeduzioni di tutte le parti o di alcune delle parti. Anzi, ove si affermasse il contrario, verrebbe meno la stessa utilità delle





controdeduzioni, il cui scopo appunto è quello di poter adeguatamente coadiuvare il consulente d'ufficio al fine di predisporre un elaborato il più possibile corretto sotto il profilo tecnico.

Su tale punto e cioè sulla affidabilità tecnica della consulenza d'ufficio in atti le parti impugnanti hanno in realtà potuto più che approfonditamente controdedurre e contestare.

Non è poi chiaro in cosa, quindi, sarebbe consistito il concreto pregiudizio del diritto alla difesa della parte impugnante, posto che non solo quest'ultima ha potuto analiticamente contestare le conclusioni del consulente d'ufficio, ma ha anche potuto prendere atto che il Collegio arbitrale non ha affatto tenuto conto dei documenti realmente tardivamente prodotti e cioè quelli comprovanti il lucro cessante, posto che, come si vedrà, l'ulteriore documentazione è stata depositata tempestivamente.

Peraltro, ulteriore ragione di inammissibilità del motivo è data dal fatto che il consulente d'ufficio nella relazione finale ha dato specificamente conto delle controdeduzioni del ctp Ing. Lampitiello nominato dalla Cirio Agricola S.R.L.

E infatti alla pagina 2 della consulenza il CTU, dopo aver dato atto dell'integrazione dell'elaborato disposta all'udienza del 03.03.2015, ha specificato che «delle controdeduzioni del CTP Ing. Lampitiello si darà conto all'interno dei punti specifici cui si riferiscono, facendo riferimento alle "Osservazioni Cirio"».

Ebbene, ciò significa che le società impugnanti, una volta letta la consulenza d'ufficio, ben hanno potuto avere contezza, al fine di preparare gli scritti difensivi conclusionali, delle osservazioni tecniche della controparte, sicché non è dato comprendere le ragioni per le quali le società impugnanti avrebbero subito pregiudizio dal mero fatto formale dell'omessa allegazione delle controdeduzioni di controparte. Né, sul punto, a ben vedere, i motivi di impugnazione spiegano specificamente perché





sarebbe da ritenersi poco esaustiva la c.t.u. nella parte in cui ha riportato le osservazioni tecniche della Cirio

E' quindi evidente che le società impugnanti hanno avuto un quadro assolutamente completo di tutta la dinamica processuale sotto il profilo tecnico e non solo giuridico.

I qui esaminati primi due motivi di impugnazione sono, poi, altresì inammissibili per la loro genericità, posto che neppure è chiaro quali sarebbero questi documenti tardivamente ed unilateralmente prodotti e su cui si sarebbe basato il CTU.

E', infatti, onere parte che deduca la nullità della c.t.u. causata dalla utilizzazione di documenti irritualmente prodotti specificare il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d'ufficio (cfr, per quanto riguarda il ricorso per cassazione- a cui è concettualmente assimilabile l'impugnazione del lodo- Cass. 15.05.2018 n. 11752; in ordine all'analogia sussistente tra motivi di ricorso per cassazione e impugnazione del lodo, cfr. Cass. 11.10.2006 n. 21802; Cass. Sez. Lav. 23.12.2004 n. 23900).

E non è irrilevante osservare come tale onere processuale avrebbe potuto essere agevolmente soddisfatto, posto che il Collegio arbitrale aveva assegnato specifici termini per il deposito di documenti: la parte impugnante avrebbe, quindi dovuto solo confrontare i documenti prodotti tempestivamente dalla controparte con quelli utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio, al fine di verificarne la coincidenza o meno.

Specificamente, il Collegio arbitrale con ordinanza del 26.03.2014 assegnava alle parti i termini del 9 maggio 2014 e del 30 maggio 2014, rispettivamente per la formulazione dei quesiti, articolazione dei mezzi istruttori, produzione di documenti e per controdeduzioni e articolazione di prova contraria anche documentale e in sede di





motivazione ha dato atto che nei *“termini indicati le parti depositavano le rispettive memorie e documenti”* (pagina 6 del lodo).

Specificamente, in data 7 maggio 2014 la Cirio Agricola S.R.L. e Starenergy S.R.L. depositavano la prima memoria che dava atto del deposito dei documenti n. 1-17, nonché in data 29 maggio 2014 depositavano la seconda memoria ove si dava atto del deposito dei documenti n. 18-36.

Le società impugnanti, quindi, avrebbero dovuto indicare quali erano i documenti prodotti successivamente a questi 36 e di cui il consulente nonché gli arbitri avevano tenuto conto.

Queste ultime considerazioni consentono, altresì, di dimostrare l'infondatezza anche dei motivi relativi al riconosciuto danno emergente (e cioè il sesto, sesto *bis*, settimo e settimo *bis* motivo).

2.3. In ordine a tali ultimi motivi, devono logicamente analizzarsi in via preliminare il sesto motivo *bis* di impugnativa, il settimo e il settimo *bis*, poiché con essi si contesta che le controparti abbiano mai chiesto il danno emergente, il che, ove corretto, determinerebbe nullità della decisione arbitrale per ultrapetizione, rendendo superfluo l'esame circa la spettanza o meno di tale voce risarcitoria.

Specificamente, con il sesto motivo *bis* si contesta il lodo impugnato per aver riconosciuto *“un danno emergente pari ad Euro 152.339,00 che non era oggetto di domanda dell'appellata Cirio Agricola S.R.L.”* (pagina 34).

Con il settimo motivo *bis* si contesta la decisione arbitrale per aver riconosciuto la somma di 380.000 Euro anch'essa, a dire delle società impugnanti, in via *ultra petita*, perché la predetta somma corrisponderebbe all'accertamento di un vizio del sistema di montaggio dei pannelli fotovoltaici, vizio tuttavia che non sarebbe stato dedotto in giudizio dalle controparti.





Con il settimo motivo di impugnazione, invece, si contesta il lodo impugnato per aver riconosciuto il danno di Euro 380.000 relativo alla sostituzione del sistema di montaggio dei pannelli fotovoltaici e di Euro 450.000 per la sostituzione degli *inverters*.

Secondo parte impugnante, infatti, per un verso, era stato provato che tali elementi erano già stati sostituiti e indennizzati; per altro verso, invece, la decisione arbitrale andrebbe stigmatizzata, poiché il Collegio aveva fondato il riconoscimento di tale danno emergente *“su considerazioni possibilistiche dei futuri sinistri e quindi non su accertati rischi concreti afferenti al nesso di causalità”*. (pagina 35 della impugnazione).

Con il sesto motivo, invece, non si contesta l'*an debeatur* del danno emergente, ma solo che a tale titolo era stata riconosciuta la somma di Euro 152.339,00 ancorché *“tra i documenti originariamente depositati dall'appellata Cirio Agricola non vi è alcun documento per Euro 152.339,00”*. (pagina 32)

2.3.bis I motivi sesto *bis* e settimo *bis* sono infondati posto che, come emerge già dalla domanda di arbitrato e dall'atto di nomina dell'arbitro, Cirio Agricola S.R.L. e Starenergy S.R.L. hanno fin da subito chiesto che venissero accertati tutti i vizi di progettazione, realizzazione e manutenzione derivanti sugli impianti per omesso rispetto delle regole della tecnica e dell'arte, nonché di condannare le società impugnanti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi causalmente riconducibili ai predetti errori di progettazione e/o installazione e/o manutenzione.

Da ciò deriva che non vi è stato alcun vizio di ultra petizione della decisione arbitrale.

2.3.ter Infondato e da rigettarsi è anche il settimo motivo di impugnazione, ancorché tale Corte in diversa composizione aveva disposto consulenza d'ufficio avente ad oggetto proprio l'accertamento *“se la non esclusa (dal collegio arbitrale) possibilità di futuri malfunzionamenti dell'impianto sia, in realtà, da considerarsi di rilevante probabilità o quanto meno più probabile che non e se il predetto non corretto*





funzionamento sia eziologicamente riconducibile ad errori di progettazione e/o di realizzazione dell'impianto" (cfr. ordinanza del 4.07.2019).

Con tale motivo, le società impugnanti hanno criticato il lodo per aver riconosciuto un danno emergente senza che vi fosse la prova di un nesso causale tra i vizi accertati e il danno riconosciuto.

Specificamente, con l'impugnazione è stato chiesto che questa Corte dichiari *"errata ed insufficientemente motivata la decisione del Collegio fondata su mere valutazioni possibilistiche di futuri sinistri e non su provati rischi concreti di sinistri"* (pag. 36 dell'atto di impugnazione).

Il motivo è in primo luogo inammissibile, perché avente ad oggetto valutazioni in fatto quale è quella avente ad oggetto l'accertamento tutto di merito fattuale in ordine all'esistenza o meno di un nesso causale.

Il motivo è, poi, in ogni caso, infondato in diritto, posto che, a ben vedere, gli arbitri non hanno fatto altro se non applicare la regola codicistica di cui all'art. 1494 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, prevede, al primo e al secondo comma, due distinte voci di danno.

La prima voce di pregiudizio risarcibile, ai sensi del primo comma dell'art. 1494 c.c., ha riguardo alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi.

Il secondo comma, invece, ha riguardo a danni ulteriori che possono essere derivati dai vizi stessi e non quindi il danno rappresentato dal vizio in quanto tale.

Nel caso in esame il lodo ha riconosciuto chiaramente i danni di cui al primo comma, attribuendo le somme corrispondenti a quanto già pagato per l'acquisto necessario di nuovi elementi dell'impianto (Euro 152.339,00, pag. 50 del lodo) e a quanto necessario per *"ovviare alla rottura delle componenti installate dall'appaltatrice"* (pag. 50 della decisione arbitrale). E infatti il Collegio arbitrale ha ritenuto che *"il danno subito da parte attrice debba essere quantificato nella misura che il CTU ha stimato necessaria per*





apportare interventi che siano pienamente risolutivi di ogni problematica insorta” (pagina 51 della decisione).

Principi analoghi si desumono dalla lettura dell’art. 1668, c.c. così come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 15846/2017).

È questa, quindi, la regola di diritto fondante la *ratio essendi* della impugnata decisione, rappresentando le ulteriori valutazioni del Collegio Arbitrale considerazioni che, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, non hanno in realtà alcuna reale forza argomentativa rispetto alle conclusioni a cui sul punto è giunto il lodo.

Il motivo poi è manifestamente inammissibile laddove afferma che i costi necessari per l’eliminazione dei vizi siano stati già indennizzati col riconoscimento delle somme di Euro 380.000,00 e di Euro 450.000,00.

E, invero, è manifesto come con ciò si contesti una valutazione in fatto e non certo una violazione di legge, tanto più che gli arbitri hanno espressamente tenuto conto di quanto già hanno ricevuto dalle parti impuginate a titolo di indennizzo assicurativo, detraendo la corrispondente somma dal danno complessivamente riconosciuto, e ciò “*in ragione del divieto di cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno*” (pagina 52 del lodo).

Quanto appena detto assorbe, ovviamente, ogni valutazione rescissoria in ordine al merito della consulenza disposta dalla Corte nel presente grado di giudizio con l’ordinanza citata in parte narrativa.

2.3. quater Con il sesto motivo di impugnazione le società impugnanti contestano il lodo per aver riconosciuto a titolo di danno emergente la somma di Euro 152.339,00, ancorché “*tra i documenti originariamente depositati dall’appellata Cirio Agricola S.R.L. non vi è alcun documento per euro 152.339,00*” (pag. 32 del lodo impugnato).





Il motivo è inammissibile perché il lodo non ha fondato il riconoscimento di tale somma su un solo documento attestante l'esborso di Euro 152.339,00, come lascerebbe intendere il motivo di impugnazione per come articolato.

E, infatti, dalla mera lettura della decisione arbitrale si evince che gli arbitri hanno tenuto conto di due distinti e autonomi documenti relativi agli acquisti di *inverters* per l'impianto Cirio 1; un documento riportante la somma di "€49.489,00 (Euro 40.900 più IVA al 21%)" l'altro la somma di "€102.850,00 (Euro 85.000 più IVA al 21%)" (pag. 50 del lodo arbitrale).

Tali documenti, per altro, sono stati tempestivamente depositati con la prima memoria del 7 maggio 2014 sub allegato n. 13 (per la produzione informatica si veda il file "2. Fascicolo Prima Memoria parte II. Zip").

3. Il terzo motivo di impugnazione e il decimo motivo vanno esaminati congiuntamente perché entrambi relativi all'interpretazione fornita dal Collegio Arbitrale di alcuni documenti in atti al fine di escludere che, in relazione alla fattispecie decisa, fossero maturate le prescrizioni e decadenze di cui all'art. 1667 c.c.

Entrambi i motivi infatti attengono sostanzialmente alla violazione dell'art. 1667 ss. c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.

Come già riportato, in merito alla decadenza dell'azione di garanzia e all'eccepita prescrizione ex art. 1667, co. 3, c.c., le relative eccezioni erano dagli arbitri ritenute infondate, poiché:

- parte attrice aveva *"provato di aver denunciato tempestivamente i vizi (ad esempio, il guasto all'inverter 1B "Cirio 1", dell'8.09.2012, è stato denunciato in pari data; il guasto all'impianto "Cirio 3" del 22.12.2012 è stato denunciato in pari data; il guasto all'impianto "Cirio 1 del 03.06.2013 è stato denunciato il 17.06.2013")*;





- i vizi erano stati riconosciuti dall'appaltatore, sicché, ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c. non era necessaria alcuna denuncia, risultando tale riconoscimento dai documenti prodotti da parte attrice (elencati alla pag. 37 del lodo), nonché dalle *“riparazioni sugli impianti fotovoltaici che Parte convenuta dichiara di aver effettuato”*;
- *“l'effetto novativo del riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore rende l'azione ex art. 1667 c.c. soggetta al termine di prescrizione ordinario”*;
- in ogni caso, con riferimento all'impianto *“Cirio 3”* il procedimento arbitrale era stato avviato con la notifica della domanda di arbitrato nel gennaio del 2014 prima che fossero trascorsi due anni dalla consegna *“avvenuta, come Parte convenuta dichiara, il 30.06.2022; con riferimento all'impianto Cirio 1, consegnato il 17.12.2010, la prescrizione era stata interrotta dalla denuncia dei vizi nonché dalla “nota del 03.12.2012, con la quale Cirio Agricola invitava Siram a prendere atto delle anomalie degli impianti e ad adoperarsi per eliminarle”*.

Parimenti era stata rigettata l'eccepita inammissibilità della domanda conseguente, secondo parte impugnante, all'accettazione del collaudo del 2010 e all'omessa e necessariamente prodromica domanda di eliminazione dei vizi.

Il Collegio, infatti, premesso che il collaudo del 2010 riguardava solo l'impianto *“Cirio 1”* ma non *“Cirio 3”*, rilevava che:

- ai sensi dell'art. 1667, co. 1, c.c., il collaudo e la conseguente accettazione dell'opera da parte del committente non valgono ad esonerare l'appaltatore da responsabilità per i vizi occulti al momento del collaudo stesso;





- nel caso di specie, *“i guasti all’impianto “Cirio 1” hanno cominciato a manifestarsi dopo la consegna dell’opera”*;
- *“dalla documentazione prodotta da Parte attrice, peraltro, risulta che l’appaltatore ha riconosciuto i vizi relativi all’impianto “Cirio 1” manifestatisi a partire dal 2011 (v., in particolare, comunicazione del 27.02.2013)”*;
- *“secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (...) <<il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell’azione di condanna alla esecuzione specifica>> (Cass., 02.08.2022, n. 11602; nello stesso senso: Cass, 21.02.2008, n. 4523). Con la precisazione che, qualora il committente, <<rilevata l’esistenza dei vizi sull’opera, non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, il credito dell’appaltatore per il corrispettivo permane invariato>> (Cass., 17.04.2021, n. 6009)”*

3.1 Specificamente, con il terzo motivo si contesta il lodo per aver escluso le maturate prescrizioni e decadenze di cui alle prefate normative, violazione *“ravvisabile nell’errata e travisata lettura dei documenti prodotti dall’appellata Cirio Agricola S.R.L. nel senso che il Collegio ha considerato la corrispondenza con il manutentore Semitec S.R.L. come una specifica denuncia a Siram S.p.A. quale costruttore dell’impianto Cirio 1 potenzialmente valida anche per gli altri sinistri de quo travisando anche una generica comunicazione Siram S.p.A. non riferibile ai vizi del cablaggio dei pannelli fotovoltaici e degli inverters e quindi non avente valore di riconoscimento dei vizi per cui è causa e per ciascuno dei cinque sinistri”* (pagina 20 dell’atto di impugnazione).





Con il decimo motivo si ritiene che la violazione di legge sia *“ravvisabile nell’errata interpretazione data ai verbali di collaudo accettazione impianti e nell’errata qualificazione dei vizi riconoscibili”*.

I motivi sono manifestamente inammissibili perché attinenti a valutazioni tipicamente di fatto e non a violazioni di diritto, posto che propongono una diversa lettura, rispetto a quella data dagli Arbitri, della documentazione in atti.

4. Con il quinto motivo di impugnazione si contesta la decisione arbitrale nella parte in cui ha escluso, perché già oggetto di indennizzo assicurativo, la sola somma di Euro 21.800,00 da quella riconosciuta complessivamente a titolo di risarcimento del danno.

Secondo, infatti, le società impugnanti, dalle quietanze di Ass.ni Generali S.p.A. e da una dichiarazione confessoria resa in corso di ATP dal ctp delle controparti, risulterebbe che quest’ultime avevano già ottenuto non solo la somma indicata ma quella più alta di Euro 281.000,00.

Il motivo è inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto e non contesta la *ratio decidendi* giuridica del lodo nella parte in cui ha ritenuto di riconoscere come già indennizzati i soli danni materiali diretti. Il che, infine, assorbe le ulteriori considerazioni pure possibili in ordine al fatto che la confessione in senso stretto è solo ed esclusivamente, ai sensi dell’art. 2730 c.c., la dichiarazione posta in essere dalla parte e non certo da un proprio consulente.

5. L’ottavo, il nono, il decimo motivo *bis* e il decimo motivo *sexties* di impugnazione vanno esaminati congiuntamente perché attengono a questioni comuni relative alla determinazione arbitrale di dare rilevanza alle valutazioni della consulenza d’ufficio rispetto a quella del consulente di parte impugnante come corroborata e confermata dall’ATP depositato, senza opposizione della controparte, nel corso del giudizio arbitrale.





Con l'ottavo motivo di impugnazione si contesta l'omessa valutazione, da parte degli arbitri, dell'ATP svolto innanzi al Tribunale di Napoli e depositata nel corso del giudizio arbitrale.

La violazione di diritto del lodo consisterebbe, secondo le società impugnanti, nell'aver ritenuto l'ATP un mero principio di prova e non un *"elemento di prova raggiunto tra le parti medesime (...) che avrebbe dovuto indurre il Collegio ad una maggiore sua valutazione considerato che confuta buona parte della c.t.u. Ing. Gaeta sia per quanto riguarda le cause dei guasti e sia per le indicate soluzioni economiche dei lavori considerati alternativi tra essi e sia perché offre un riscontro scientifico le contestazioni del c.t.p. Ing. Pagliuzzi alle quali il c.t.u. Ing. Gaeta non ha risposto"* (p. 41 dell'impugnazione).

Con il nono motivo di impugnazione si contesta la decisione arbitrale per *"l'errata ed omessa valutazione delle prove ossia per non aver il Collegio arbitrale deciso di comportarsi quale peritus peritorum e specificamente per non aver letto lo stralcio delle istruzioni di montaggio Sunpover dei pannelli fotovoltaici in atti ovvero rinnovato la c.t.u. come richiesto anche in comparsa conclusionale e memoria di replica convocato il c.t.u Ing Gaeta a chiarimenti a fronte delle controdeduzioni del c.t.p. Ing Pagliuzzi apoditticamente disattese dal c.t.u. Ing Gaeta e della eccepita nullità della c.t.u. Ing Gaeta"* (p. 42). Conclusioni del c.t.u., in contrasto con l'ATP in atti, contrasto determinato dall'omessa *"lettura sia dello stralcio delle istruzioni di montaggio e della scheda dei pannelli fotovoltaici in atti e dell'atp pagg. 16 e 106 e ss. e nel recepimento acritico del Collegio delle pagg 19 20 21 31 della CTU Ing. Gaeta circa le soluzioni economiche indicate per la messa a norma degli impugnati "Cirio 1" "Cirio 3" (...). Il ragionamento del Collegio arbitrale indifferente all'atp e alle controdeduzioni dell'Ing. Pagliuzzi va annullato"* perché non *"si comprende perché i cavi esistenti dovrebbero essere trasportati in una nuova e diversa canalizzazione con conseguente introduzione*





di notevoli difficoltà al passaggio di persone, cose e apparecchiature, ad esempio per il lavaggio dei moduli, oppure essere sostituiti, restando nella medesima canalizzazione, con altri ritenuti più idonei” (p. 44-45 dell’impugnazione fino a pag. 49, ove ci si diffonde su ulteriori ragioni tecniche per cui sarebbero state errate le conclusioni del C.T.U. Gaeta).

Con il decimo motivo *bis* di impugnazione si contesta il lodo arbitrale “*per non aver valutato inadeguate le risposte fornite dal ctu Ing. Gaeta alle controdeduzioni del cpt Ing Pagliuzzi che per la loro specificità e serietà avrebbero potuto indurre il Collegio arbitrale, avvalendosi anche dell’atp quale fonte di riscontro, ad una decisione meno gravosa per Siram spa Semitec srl Dalkia Solar Italia. Si ribadisce che alla pag. 106 dell’atp del Porf. In Bruno Macchiaroli i lavori indispensabili per la messa a norma degli impianti “Cirio 1” e “Cirio 3 £ sono alternativi tra essi perché sommati l’uno al precedente indicato e comunque oscillanti tra Euro 120.000,00 ed Euro 190.000,00” (...) il Collegio non illustra le ragioni per le quali si disattendono le controdeduzioni del ctp Ing Pagliuzzi pagg 43-51 circa le ragioni dei sinistri per cui è causa che specificamente confutano le risultanze del ctu Ing Gaeta alle pagg 4 16 e sia l’atp del Prof. Ing Bruno Macchiaroli...*” (p. 53-54 dell’atto di impugnazione).

Con il decimo motivo *sexties*, infine, si contesta il lodo “*per omessa motivazione e per vizio di nullità logico giuridico relativo alla mancata ammissione della prova per testi ed interrogatorio formale che avrebbero consentito a Siram spa Semitec srl e Dalkia Solar Italia spa la possibilità di dimostrare che quanto erroneamente accertato dal ctu Ing Gaeta come difformità rispetto al progetto esecutivo circa il cablaggio e la posa in opera dei pannelli fotovoltaici, erano delle richieste modifiche al progetto esecutivo as built concordate tra i tecnici delle parti*” (p. 5i del lodo impugnato).





5.1. I motivi devono essere rigettati, perché inammissibili in quanto il Collegio arbitrale ha specificamente motivato sul punto, affermando di ritenere rilevante, assorbente e più corretto quanto accertato dal consulente di ufficio.

E, infatti, la decisione arbitrale, dopo aver specificamente dato atto del deposito dell'ATP e che tale elaborato tecnico era *"in quanto tale soggetto a libera valutazione da parte del Collegio"* (p. 41 del lodo), ha ritenuto di condividere le argomentazioni e conclusioni della C.T.U. depositata, ritenendo il relativo contenuto *"pienamente esaustivo e rispondente alle esigenze conoscitive manifestate dagli Arbitri e trasfuse nei quesiti sottoposti al Consulente, ragion per cui il Collegio ritiene di poter fondare la propria decisione, nei termini di seguito esposti, sulle conclusioni cui è pervenuto il proprio ausiliario"* (p. 41 della decisione impugnata).

Il Collegio ha perciò soddisfatto il suo onere motivazionale, avendo ritenuto di dover dare prevalenza alle conclusioni del C.T.U. rispetto a quelle dell'ATP e del CT di parte, ancorché le conclusioni di questi due diversi tecnici fossero sui punti evidenziati nell'impugnazione coincidenti. E' quindi chiaramente percepibile il ragionamento seguito dal Collegio arbitrale, dovendosi, a tal proposito, rammentare il principio giurisprudenziale per cui *"in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione"* (Cass. 18.5.2018, ord. n. 12321).

Deve peraltro osservarsi che il giudice (e quindi anche il "giudice privato" qual è un arbitro) quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo





della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., 16.11.2022, ord. n. 33742).

Ne consegue che il Collegio arbitrale, in presenza di tali valutazioni tecniche, ha ritenuto in fatto minusvalente rispetto alla CTU la consulenza di parte come confermata dall'ATP. Si è quindi in presenza di una critica in ordine alle valutazioni di merito fatte proprie dal lodo delle risultanze istruttorie, con conseguente inammissibilità di tali motivi impugnatori.

Inammissibilità, infine, definitivamente confermata dal fatto che, a ben vedere, visto il rigore processuale regolante l'impugnazione dei lodi arbitrali, era onere della parte impugnante anche precisare come, in che misura e in quale luogo processuale, eventualmente anche in sede di comparse conclusionali, aveva illustrato al Collegio arbitrale nel dettaglio e specificamente le diversità dell'ATP rispetto alle consulenze in atti e soprattutto gli elementi di novità e diversità rispetto a quanto già sostenuto dal proprio consulente e le ragioni per le quali tali valutazioni dovevano ritenersi prevalenti su quelle svolte dal consulente d'ufficio.

Da quanto detto discende l'inammissibilità del motivo decimo *sexties* relativo all'omessa ammissione dei mezzi istruttori, perché *ictu oculi* tale motivo si risolve nella contestazione delle valutazioni del Collegio in ordine ai fatti dedotti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale (Cass. 24.6.2011, n. 13968: "*la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale*





valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”; Cass. 31.7.2020, ord. n. 16553; specificamente, in ipotesi di omissione di mezzi istruttori cfr. Cass. 3.11.2006, n. 23597 secondo cui *“non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la mancata ammissione, da parte degli arbitri, di determinati mezzi di prova per la ritenuta inidoneità probatoria o superfluità di particolari fatti e circostanze per come articolati dal deducente, trattandosi di una valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri medesimi”*).

6. Col decimo motivo *ter* di impugnazione, si contesta l’erroneità del compenso riconosciuto dagli arbitri al C.T.U., ravvisandosi la violazione di legge *“nell’omessa applicazione del dpr 115/2002 ed evidentemente nell’applicazione indebita della tariffa ingegneri”* (p. 55 dell’impugnazione), dovendosi ritenere di natura pubblica l’incarico peritale in esame.

Il motivo, ancor prima di essere infondato in diritto per non avere affatto natura pubblicistica l’incarico peritale conferito dagli arbitri, è inammissibile, posto che il mezzo per contestare la liquidazione arbitrale del compenso del consulente è il reclamo previsto dall’art. 825, co. 4, c.p.c.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il compenso riconosciuto al consulente nel giudizio arbitrale rientra in quello dovuto agli arbitri stessi, atteso che in materia *“il consulente tecnico d’ufficio ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri - a cui spetta, ex art. 814 cod. proc. civ., il diritto ad ottenere il rimborso dalle parti - dovendosi escludere una responsabilità solidale di queste ultime poiché, a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, la figura del consulente nell’arbitrato rituale, che pure ha natura giurisdizionale, non ha carattere pubblicistico, quale ausiliario del giudice, con qualifica di pubblico ufficiale, che esegue la sua prestazione per un superiore interesse di giustizia, ma una matrice privatistica,*





essendo le parti legate agli arbitri da un rapporto di mandato, in cui, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., il mandante ha l'obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome, tra le quali anche quella nei confronti del consulente" (Cass. 21.3.2014, n. 6736).

Ai sensi dell'art. 814, co. 3, c.p.c. l'ordinanza di liquidazione dei relativi compensi è soggetta a reclamo a norma dell'art. 825, quarto comma.

7. Con il decimo motivo *quater* di impugnazione, si contesta la decisione arbitrale per aver negato alle società impugnanti il diritto ad ottenere gli interessi corrispettivi maturati sulla somma ancora dovuta dalla controparte a titolo di controprestazione.

Sul punto, infatti, il lodo, per giustificare il mancato riconoscimento di tali interessi, afferma che *"reputata legittima la sospensione dei pagamenti anche in considerazione dell'entità del risarcimento spettante alla committente per detto inadempimento, non sono dovuti gli interessi moratori. Difatti, la parte che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori (Cass. 21-06-2010, n. 14296). Sarebbero invece dovuti gli interessi c.d. corrispettivi ex art 1282, che tuttavia devono formare oggetto di espressa domanda di parte. Sul punto., infatti, la Cassazione ritiene che la domanda di interessi senza ulteriore specificazione possa essere interpretata come domanda di interessi ex art. 1282 c.c. (Cass., 23-01-2008, n. 1377), ma che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che attribuisca a titolo di interessi corrispettivi quelli chiesti a titolo di interessi moratori (Cass., 3688/1972. Nel caso di specie, Parte convenuta ha chiesto il pagamento degli <<interessi legali e moratori>>. Considerando la formulazione dell'art. 1224, comma 1°, c.c., a mente del quale <<nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli*





interessi legali>> *deve ritenersi che la domanda delle convenute non si riferisca agli interessi ex art. 1282 c.c., bensì a quelli ex art. 1224 c.c., che vanno dunque riconosciuti con decorrenza dalla scadenza e siano al saldo effettivo*” (p. 57-58).

Le società impugnanti criticano la predetta decisione perché *“ai sensi del primo comma dell’art. 1224 c.c. gli interessi si producono automaticamente, senza alcun onere di prova da parte del creditore. In secondo luogo perché è apodittica l’interpretazione data dal Collegio arbitrale al significato delle espressioni utilizzate dal Difensore relativamente allorché si è invocato l’art. 1224 cc in quanto per l’interpretazione della domanda giudiziale occorre aver riguarda all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale (...). Nel caso di specie dai vari scritti difensivi nulla faceva concludere che la riconvenzionale avesse ad oggetto solo gli interessi moratori”*.

7.1. Il motivo è inammissibile, ancora prima che infondato, in quanto generico.

Infatti, in relazione al primo comma dell’art. 1224, c.c. il lodo ha escluso l’operatività degli interessi moratori in virtù del meccanismo ex art. 1460 c.c., ma sul punto nessuna obiezione hanno mosso le società impugnanti.

Per quanto attiene agli interessi corrispettivi, che si assume essere stati sostanzialmente richiesti nelle proprie difese, poi, l’impugnazione rinvia genericamente agli scritti difensivi, senza indicare, però, specificamente da quali di questi scritti il Collegio avrebbe dovuto desumere che erano stati chiesti anche gli interessi corrispettivi.

In ogni caso, pur a voler tacere il fatto che interessi corrispettivi e moratori sono per ovvie ragioni alternativi tra loro, il motivo è in ogni caso infondato, poiché ai sensi dell’art. 1282 c.c. gli interessi corrispettivi si producono quando la prestazione è esigibile, sicché, pendente legittimamente l’eccezione di inadempimento, nessun interesse corrispettivo poteva essere prodotto, posto che non era ancora esigibile l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto (Cass.



27.2.12019, n. 5734: *“in tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile”*).

8.1. Col decimo motivo *quinquies* si impugna il lodo nella parte in cui ha rigettato la tesi di parte convenuta circa la rinuncia dell'attrice ad ogni diritto risarcitorio in virtù della clausole 5 e 13 del contratto di manutenzione stipulato con la Siram il 18.11.2011 e della clausola 9 di quello stipulato con la Semitec il 01.10.2012, così come è stata rigettata l'ulteriore difesa secondo cui il committente avrebbe, secondo le previsioni contrattuali, dovuto previamente escutere la polizza assicurativa prodotta in atti.

Secondo il lodo impugnato, infatti:

- le suddette clausole erano contenute nei contratti di manutenzione, mentre la maggior parte dei guasti erano imputabili ad errori dell'appaltatore nella progettazione e realizzazione degli impianti;
- l'attenta lettura di siffatte previsioni evidenziava l'operatività delle stesse soltanto per le richieste risarcitorie relative ad eventi coperti dalla polizza *All Risk Property* che il committente aveva l'obbligo di





- stipulare e tali eventi erano quelli indicati nell'art. 13 che menzionava solo il furto e il danneggiamento o distruzione dei pannelli degli impianti e non i danni derivanti da negligente esecuzione dei contratti di appalto;
- *“infatti, la polizza assicurativa stipulata tra Cirio Agricola e Assicurazioni Generali S.p.a. prevede che la Compagnia assicurativa si obbliga ad indennizzare <<tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurati...da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso>> (art. 1, p.7). L'art. 2 esclude espressamente dalla garanzia i danni causati da <<errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione”;*
 - il contratto di appalto prevedeva che *“in ogni caso sono a carico dell'Appaltatore i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti responsabile per fatti a lui imputabili”;*
 - era quindi giustificata la preventiva mancata escussione della polizza assicurativa, giacché esisteva la relativa copertura indennitaria solo per i danni rientranti nel perimetro assicurativo e non già, ovviamente, per i danni, quali quelli oggetto di causa, posti al di fuori di tale perimetro contrattuale.

8.2. Secondo le società impugnanti il Collegio arbitrale sarebbe incorso in violazione di legge perché l'interpretazione fornita delle clausole contrattuali sarebbe in contrasto con l'art. 1362 e 2697 c.c., *“avendo sottovalutato la circostanza che il contratto assicurativo era ed è ancora vigente tra le parti e che la mancata disdetta assicurativa per eccessiva onerosità significava la volontà e disponibilità delle Assicurazioni Generali spa ad indennizzare comunque i sinistri”* (p. 58 dell'impugnazione).





Il motivo è inammissibile perché generico, in quanto non contiene alcuna critica specifica alle motivazioni della decisione arbitrale e perché, ancor prima, prospetta, a ben vedere, non già violazioni di regole di diritto, bensì letture alternative, rispetto a quelle fatte proprie dal Collegio arbitrale, del comportamento delle parti e delle relative clausole contrattuali.

Si è, quindi, in presenza di una critica del merito della decisione.

Ecco perché la giurisprudenza di legittimità dopo aver ribadito che il *“il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte”* ne trae il corollario che *“l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente”* (Cass. 18.9.2020, ord. n. 19602; cfr. anche Cass. 7.2.2007, n. 2717 secondo cui *“l'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti”*).

9.1. In virtù del principio della soccombenza, Siram S.p.A. deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, che, in assenza di notula in atti, sono determinate, tenuto conto dei parametri indicati dal d.m. n. 147/2002 e del valore della causa, in complessivi € 21.823,55, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria, € 5.209,00 per la fase decisionale, € .2846,55 per rimborso spese generali del 15% sul compenso.





Devono, invece, compensarsi le spese di lite nei confronti del Fallimento Semitec S.R.L., vista la contumacia di quest'ultimo nei cui confronti è stato riassunto un giudizio già instaurato dalla società poi fallita e già in fase avanzata di trattazione e a cui il Fallimento non ha dato seguito, non essendosi costituito nel giudizio e non avendo formulato quindi alcuna richiesta né, tantomeno, richieste coincidenti con quelle della società fallita.

Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di Siram S.p.A.

9.1. Deve, altresì, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis), definitivamente pronunciando nel procedimento civile n. 4642/2015 R.G.A.C., così provvede:

- a) rigetta l'impugnazione;
- b) condanna Siram S.p.A. al pagamento, in favore di Cirio Agricola S.R.L. e Starenergy S.R.L. delle spese processuali, liquidate in complessivi € 21.823,55, di cui € 18.977,00 per compensi, € 2846,55 per rimborso spese generali del 15% sul compenso;
- c) compensa le spese di giudizio tra le restanti parti del processo;
- d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Siram S.p.A., come da decreto di liquidazione emesso in pari data;
- e) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte di Siram S.p.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.





Così deciso in Napoli, il 9 maggio 2023

Il Consigliere est.

Antonio Lepre

La Presidente

Caterina Molfino

Arbitrato in Italia

